

ALLEGATO 3

al Regolamento IVASS 40/2018

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del Contratto:
 - consegnano/trasmettono al Contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del Contraente;
 - forniscono al Contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
- b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del Contraente o dell'Assicurato; a tal fine acquisiscono dal Contraente stesso ogni utile informazione;
- c) informano il Contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal Contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, lo informano, di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente e dall'intermediario;
- d) consegnano al Contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- e) possono ricevere dal Contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano quale beneficiari uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

ALLEGATO 4

al Regolamento IVASS 40/2018

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall'articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private ("Codice").

PARTE 1. INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I. Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

- a) GIANCARLO LOCATELLI iscritto al RUI n. A000182215- Sez. A – Data iscrizione 11/05/2007 - Responsabile dell'attività di intermediazione di Amex Agenzia Assicurativa S.r.l.
- b) iscritto al RUI sez. A n. A000162575 – Data iscrizione 29/01/2018
- c) Sede legale, Sede operativa e Filiale: Viale Alexandre Gustave Eiffel 15 - 00148 Roma (RM)
- d) Tel: +39 06 722 82 • indirizzo pec: amexagenziaassicurativa@legalmail.it
- e) sito internet: www.americanexpress.it/assicurazioni
- f) n/a
- g) n/a

I dati identificativi e di iscrizione dell'intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito Ivass: www.ivass.it - Autorità Competente alla vigilanza: Ivass – Via del Quirinale 21- 00187 Roma.

Sezione II. Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

Con riguardo al contratto intermediato da Amex Agenzia Assicurativa S.r.l. si specifica che:

AAA S.r.l. in forza di di obblighi contrattuali, distribuisce i prodotti delle seguenti imprese:

- Chubb European Group
 - Europ Assistance Italia S.p.A.
 - Inter Partner Assistance S.A.
- i premi pagati dal contraente ad AAA S.r.l. e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il suo tramite, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

Sezione III. Informazioni relative alle remunerazioni

Il compenso pagato dal Contraente ad AAA S.r.l. è di natura monetaria e consiste in una commissione inclusa nel premio assicurativo.

Sezione IV. Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- L'intermediario non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una Impresa di assicurazione;
- Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

Con riguardo al contratto proposto, l'intermediario dichiara:

- di non fornire al contraente una consulenza ai sensi dell'articolo 119 ter comma 3 del CAP;
- di non esser tenuto, in forza di obblighi contrattuali, a distribuire in modo esclusivo, in coerenza con quanto previsto dalla legge 40/2007, i contratti di una o più imprese di assicurazione tra quelle con la seguente denominazione:
 - Chubb European Group
 - Europ Assistance Italia S.p.A.
 - Inter Partner Assistance S.A.

Sezione V. Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

- L'attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di Assicurazione di Responsabilità Civile che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, eventuali reclami relativi alla condotta dell'intermediario o dei suoi dipendenti o collaboratori, ovvero eventuali reclami nei confronti dell'Impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri potranno essere inoltrati per iscritto all'impresa ai seguenti recapiti: Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Reclami - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano; fax 02.58.47.71.28 – posta certificata: reclami@pec.europassistance.it - e-mail ufficio.reclami@europassistance.it o direttamente all'intermediario;
- Il Contraente, fermo restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria ovvero di adire i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'impresa preponente, ovvero direttamente al sistema estero competente (rintracciabile accedendo al sito https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET; in entrambi i casi andrà allegata la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa.